



*Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo*



*Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

E

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (di seguito DNA) e l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC), di seguito denominati "le Parti";

Premesso che:

l'ANBSC, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm. ii. (di seguito denominato CAM), ha come finalità primaria la destinazione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato per espresse finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, nonché per finalità istituzionali, sociali ovvero economiche, anche attraverso il trasferimento al patrimonio di enti territoriali o, in caso di finalità sociali, con la successiva assegnazione in concessione a enti o ad associazioni del volontariato e della società civile;

l'ANBSC, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 5, può, altresì nei casi in cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le suddette finalità di pubblico



*Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo*



*Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata*

interesse, destinare i beni alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del c.p.c..

il CAM prevede all'art. 48, comma 5, che, nelle suddette ipotesi residuali sia possibile procedere alla vendita al migliore offerente, con le cautele antimafia volte a far sì che i beni non vengano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi in esito all'espletamento delle suddette cautele antimafia, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita;

la DNA svolge un ruolo centrale e strategico nel settore del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata e partecipa, attraverso un magistrato del proprio Ufficio, alle attività del Consiglio direttivo dell'ANBSO;

le complessità del procedimento di destinazione dei beni confiscati e la definitiva sottrazione dei patrimoni illeciti alla criminalità organizzata vanno affrontate in un'ottica di cooperazione istituzionale, anche in considerazione della interdisciplinarietà della materia.

Considerato inoltre:

che la conduzione delle verifiche antimafia di cui al citato art. 48 del CAM, svolte mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, dello stesso CAM, cui fa espresso rinvio il medesimo art. 48, involge un ampio spettro di indagine, sia sul piano soggettivo che oggettivo, affinché sia escluso qualsiasi rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di vendita;

che, allo scopo di escludere i suddetti rischi di infiltrazione, è necessario avvalersi di forme il più possibili stringenti di verifica antimafia, che consentano di monitorare adeguatamente tale rischio;

che il legislatore ha posto all'art. 48, comma 1, del CAM un vincolo di inalienabilità



*Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo*



*Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata*

quinquennale del bene acquistato, con l'evidente scopo di prevenire e contrastare forme elusive, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 del medesimo art. 48 in materia di revoca;

che la DNA e l'ANBSC hanno un comune interesse a promuovere un rapporto costante e coordinato, volto a scongiurare il rischio che i beni destinati alla vendita rientrino nella disponibilità della criminalità organizzata così vanificando l'intervento dello Stato.

CONVENGONO

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti volto a sostenere e rafforzare la prevenzione e il contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso attraverso l'individuazione di eventuali ingerenze di queste ultime nel processo di vendita dei beni immobili confiscati.
2. L'ANBSC si impegna a formulare specifica richiesta alla DNA affinché comunichi con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 48, comma 5, la sussistenza di eventuali elementi ostativi alla vendita, assicurando lo scambio informativo nei limiti di seguito indicati.
3. Conseguentemente, la DNA, nei limiti della propria competenza ex art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., si impegna a comunicare all'ANBSC eventuali provvedimenti giudiziari penali e/o di prevenzione "ostensibili" a carico dell'acquirente del bene confiscato o di uno degli altri soggetti ad esso riconducibili indicati nell'art. 48, comma 5, del CAM, ovvero l'esito di positività emerse dalla verifica eseguita nella banca dati SIDDA/SIDNA, e/o nelle altre banche dati di cui dispone, qualora "ostensibili".
4. Nel caso di informazioni "non ostensibili" la DNA invierà una risposta con la seguente dicitura: «*non risultano informazioni suscettibili di comunicazione*», dovendosi intendere che l'espressione utilizzata comprende sia i casi in cui non risultino iscrizioni a carico dei soggetti suindicati, sia i casi in cui non possano essere fornite informazioni, in quanto coperte da segreto.



*Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo*



*Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata*

5. Nel caso di cui al comma precedente, la DNA può richiedere al Procuratore distrettuale competente se nulla osti alla trasmissione del dato, ai fini della procedura di vendita.
6. La sussistenza di elementi ostativi comunicati ai sensi dei punti precedenti comporta in capo all'ANBSC l'impegno a valutare, in Consiglio direttivo, l'esclusione dalla vendita del soggetto interessato.
7. Qualora entro il termine quinquennale di cui al penultimo periodo del citato art. 48, comma 5, del CAM, l'acquirente del bene o uno degli altri soggetti suindicati ad esso riconducibili, venga a trovarsi in una delle condizioni che il medesimo comma 5 prevede come ostative alla vendita, ovvero sia interessato dal rilascio di elementi "ostensibili" di cui ai punti precedenti, l'ANBSC si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., che, previo inserimento nel relativo avviso pubblico, verrà introdotta in ogni atto di compravendita. A tal fine l'ANBSC svolgerà il conseguente monitoraggio tramite apposita richiesta di aggiornamento alla DNA, con cadenza semestrale. Conseguentemente, la DNA si impegna a fornire eventuali sopravvenuti elementi ostativi di cui ai punti precedenti per tutto il periodo corrispondente al termine quinquennale di cui al più volte citato art. 48, comma 5, del CAM, al fine di consentire all'ANBSC di avvalersi della succitata clausola risolutiva.
8. L'ANBSC comunicherà alla DNA l'esito delle procedure di vendita e le eventuali esclusioni dei soggetti interessati, anche a seguito di attivazione della clausola risolutiva.
9. Il presente Protocollo è valido per tre anni dal momento della sottoscrizione; ogni rinnovo dovrà essere concordato dalle Parti che in ogni caso potranno proporre accordi integrativi che si rendano necessari o opportuni al fine di migliorare la collaborazione e lo scambio informativo.
10. Le comunicazioni tra le Parti saranno inviate, salvo diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, di seguito precisati:

per la DNA procuratorenazionale.dna@giustiziacert.it

per l'ANBSC agenzia.nazionale@pec.anbsc.it




Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo



Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Roma 6 dicembre 2019

**Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
*Federico Cafiero de Raho***



Il Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Bruno Frattasi

